

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF  
(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 57/CGF – RIUNIONE DELL' 11 DICEMBRE 2007

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERA STEFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

Il provvedimento di squalifica per 1 giornata adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 fa' seguito al deferimento del calciatore della "Ternana Calcio S.p.A." Trinchera Stefano perché rientrando negli spogliatoi al termine della gara Foggia/Ternana del 9.12.2007 assumeva un comportamento gravemente scorretto verso un avversario.

La società "Ternana Calcio S.p.A." proponeva reclamo con procedura d'urgenza a norma dell'art. 37 commi 7 ed 8 C.G.S.

La Corte rileva che il reclamo è inammissibile poiché presentato in ritardo rispetto ai tempi previsti nell'art. 37 comma 7 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/PERUGIA DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007 infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cuomo Luigi, a seguito della gara Potenza/Perugia del 2.12.2007, in conseguenza dell'espulsione avvenuta per aver colpito con una manata violenta, il volto di un avversario facendolo cadere a terra.

La società Potenza Sport Club S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax del 6.12.2007 con richiesta di copia degli atti.

Nei motivi di reclamo la società lamentava l'eccessività e la spropositatezza della sanzione inflitta rispetto al comportamento descritto dall'arbitro, in particolare in merito all'atteggiamento avuto dal Cuomo in seguito all'espulsione.

A detta della reclamante infatti, in taluni casi precedenti si sono applicate sanzioni afflittive.

Il reclamo può essere accolto.

L'art. 19, comma 4 b), C.G.S. prevede la sanzione edittale di 3 giornate per il comportamento violento, ma consente anche l'applicazione di attenuanti quando il fatto violento non sia conseguenza di una specifica e preordinata "volontà di ledere" l'avversario, ma derivi invece dalla concitazione del giuoco.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica, inflitta al calciatore Cuomo Luigi, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Pubblicato in Roma il 21 Luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete